

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N.7/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 luglio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Cirillo Dr. G. Paolo, Persichelli Avv. Cesare - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE GRECO DEMETRIO ALESSANRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASTROVILLARI/LIBERTAS ACATE DEL 6.4.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 112 DEL 9.4.2008 - DELIBERA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – III SEZIONE GIUDICANTE – COM. UFF. N. 163/CGF DEL 18.4.2008)**

La C.G.F. dichiara ammissibile ed accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge al calciatore Corbino Rocco la sanzione della squalifica per otto giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) SEMPRINI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 3.6.2010 SEGUITO GARA JUNIOR TORCONCA/POGGIO BERNI DEL 3.5.2008 (DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – COM. UFF. N. 46 DEL 5.6.2008)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Semprini Gianni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 17 luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete